



## BANCA POPOLARE DI LAJATICO

Al fine di evitare da parte della clientela possibili violazioni a talune disposizioni del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 (Legge antiriciclaggio), così come modificate ed integrate dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ("Finanziaria 2010")

### SI AVVISA CHE:

- *“E’ vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è **complessivamente pari o superiore a 5.000,00 euro**. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.”* (Art. 49, c.1, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall’Art. 20, c.1, D.L. n. 78/2010);
- *“Gli **assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 5.000,00 euro** devono recare **l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità**.”* (Art. 49, c. 5, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall’Art. 20, c. 1, D.L. n. 78/2010);
- *“Gli assegni bancari e postali emessi **all’ordine del traente** possono essere **girati unicamente per l’incasso** a una banca o a Poste Italiane S.p.A..”* (Art. 49, comma 6, D.Lgs. n. 231/2007);
- *“Il **rilascio di assegni bancari, vaglia postali, e cambiari di importo inferiore ai 5.000 euro** può essere richiesto, per iscritto, dal cliente **senza la clausola di non trasferibilità**”* (Art. 49, c.8, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall’Art. 20, c.1, D.L. n. 78/2010);
- *“**Il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro.**”* (Art. 49, comma 12, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall’Art. 20, c.1, D.L. n. 78/2010);
- *“**I libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 5.000 euro...**” esistenti alla data del 31/05/2010 (coincidente con l’entrata in vigore del nuovo Decreto) “... sono **estinti** dal portatore ovvero il loro saldo deve essere **ridotto** a una somma non eccedente il predetto importo entro il **30/06/2011** .”* (Art. 49, c. 13, D.Lgs. n. 231/2007, così come modificato dall’Art. 20, c. 1, D.L. n. 78/2010);
- *“In caso di **trasferimento** di libretti di deposito bancari o postali al portatore, il **cedente** comunica, **entro 30 giorni**, alla banca o a Poste Italiane S.p.A., i dati identificativi del cessionario e la data del trasferimento.”* (Art. 49, comma 14, D.Lgs. n. 231/2007);
- *“L’apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio **in forma anonima o con intestazione fittizia è vietata.**”* (Art. 50, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007).
- *“L’utilizzo in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia aperti presso Stati esteri è vietata.”* (Art. 50, comma 2, D.Lgs. n. 231/2007).